

Codice A18170

D.D. 7 gennaio 2015, n. 1

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali in Comune di Usseaux (TO).

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 22189 (prot. n°58598/DB1424 dell'11/11/2014), inviata dall'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, via Roma 22, 10063 - Perosa Argentina (TO), a firma di Alberto De Gregorio, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cicconetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 747;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Usseaux (TO), foglio 31, particella 23 per una superficie pari a 0,87 ha, è un taglio a scelta colturale in fustaia di larice;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento ricadono all'interno dell'area protetta "Parco Naturale della Val Tronca" e del Sito della Rete Natura 2000 "Val Tronca IT1110080";

CONSIDERATO CHE l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, e in particolare del sopralluogo effettuato il 04/12/2014, il funzionario istruttore incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale del 23/12/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott. Gabriele Peterlin;

Considerato che con la D.D. n° 244 in data 23/12/2014 si è erroneamente autorizzata l'istanza n° 22319 in data 12/11/2014 già oggetto di autorizzazione ad opera della D.D. n° 242 in pari data per la realizzazione di diversi interventi selvicolturali nello stesso comune di Usseaux ;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di annullare la D.D. n° 244 in data 23/12/2014 in quanto duplicato della D.D. n° 242 in data 23/12/2014 con la quale sono stati autorizzati i medesimi interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 22319 in data 12/11/2014

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, via Roma 22, 10063 - Perosa Argentina (TO), rappresentato da Alberto De Gregorio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 22189 ricevuta in data 11/11/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Usseaux (TO), foglio 31, particella 23 per una superficie pari a 0,87 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il trattamento degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- le disposizioni della D.G.R. n. 54 – 7409 del 7 aprile 2014: “L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini